Legge regionale 18 marzo 2011 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2025

Norme in materia di telecomunicazioni.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statutospeciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), nel rispetto della Costituzione, degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica e il controllo degli impianti e delle infrastrutture per le telecomunicazioni, al fine di garantire:

a) il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;

b) il diritto dei cittadini all'accesso alle informazioni e alla rete internet;

c) un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione sul territorio regionale degli impianti;

d) i servizi di telecomunicazione agli utenti sul territorio della regione.

2. La presente legge in particolare dispone in materia di:

a) impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora;

b) impianti per la telefonia mobile;

c) infrastrutture per la banda larga.